

Conservatore del registro

Il potere di controllo del conservatore del registro delle imprese: controllo formale e controllo qualificatorio

Tribunale di Milano 29 febbraio 2016, decr. - Giud. E. Riva Crugnola - Nemesi Adv. S.r.l. in liquidazione

Società - Scioglimento - Accertamento

(Cod. civ. artt. 2485 e 2189)

La previsione ex art. 2485 c.c. di accertamento da parte degli amministratori in ordine alla ricorrenza di causa di scioglimento di società disegna in capo all'organo gestorio una specifica ed esclusiva competenza dichiarativa in ordine a tale evento, non sindacabile nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio spettante al Conservatore in sede d'iscrizione ex art. 2189 c.c., ma semmai solo controvertibile in sede contenziosa.

Il Tribunale (*omissis*).

Oggi 29 febbraio 2016, alle ore 11:20, innanzi al Giudice del Registro delle imprese sono comparsi:

- la dr.ssa Elvira Farina, funzionaria del Registro delle imprese;

- per la ricorrente s.r.l. Nemesi Adv in liquidazione l'avv. Tomaso Di Seyssel.

La difesa della ricorrente:

- prende atto del provvedimento di rifiuto espresso emesso il 23.2.2016 dal Conservatore, provvedimento prodotto in allegato alla memoria del conservatore e comunicato anche alla s.r.l.;

dichiara quindi di precisare la propria richiesta di iscrizione ex art. 2189 secondo comma c.c. anche in riferimento al provvedimento di rifiuto espresso;

in riferimento al provvedimento di rifiuto espresso ribadisce che il potere di accertare la causa di scioglimento è espressamente demandato dall'art. 2485 c.c. agli amministratori, la cui valutazione circa la sussistenza di una causa di scioglimento è dunque del tutto autonoma e non può essere sindacata dall'ufficio del registro delle imprese, ciò tanto più in quanto il ritardo nell'accertamento è fonte secondo la disciplina normativa di responsabilità risarcitoria degli amministratori;

ribadisce comunque che nel caso di specie la causa di scioglimento di cui al n. 3 dell'art. 2485 c.c. è senz'altro ricorrente, posto che l'assemblea, convocata per ben due volte per l'approvazione del bilancio 2013 al 31 dicembre 2014, non ha dato esiti.

La dott.ssa Farina si riporta alla motivazione del provvedimento di rifiuto del 23 febbraio 2016.

Il Giudice

ritenuto che non possa essere condivisa la motivazione del provvedimento di rifiuto 23 febbraio 2016 oggi in discussione, trattandosi di motivazione fondata su parere del Ministero dello Sviluppo Economico n. 94215 del 19 maggio 2014, parere che a sua volta tipizza i casi di scioglimento previsti dall'art. 2484 c.c., in particolare richiedendo -per l'ipotesi di cui al n. 4 di tale articolo - la mancata approvazione assembleare dei bilanci relativi a due esercizi, dovendosi al riguardo considerare che:

da un lato la previsione ex art. 2485 c.c. di "accertamento" da parte degli amministratori in ordine alla ricorrenza di causa di scioglimento disegna in capo all'organo gestorio una specifica (ed esclusiva) competenza "dichiarativa" quanto a tale evento, competenza il cui mancato tempestivo esercizio dà luogo - nella disciplina normativa - a specifica responsabilità risarcitoria degli amministratori,

cosicché il contenuto dell'accertamento riservato agli amministratori non pare in quanto tale sindacabile nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio spettante al Conservatore in sede di iscrizione ex art. 2189 c.c., ma semmai solo controvertibile in sede contenziosa, in sostanza le "condizioni richieste dalle legge per l'iscrizione" risultando rappresentate dalla esistenza di una deliberazione dell'organo gestorio a contenuto dichiarativo che dia conto della ricorrenza di una delle ipotesi ex art. 2484 c.c., senza necessità di ulteriori verifiche di fatto;

d'altro lato, poi, nella fattispecie, anche laddove si dovesse ritenere ammissibile tal genere di sindacato, in ogni caso l'accertamento in concreto compiuto dagli

amministratori risulterebbe di per sé comunque riconducibile all'ipotesi normativa, atteso il reiterato esito negativo rispetto all'approvazione del bilancio di due assemblee composte dai due soli soci, il cui ripetuto disaccordo non pare occasionale né è prevedibile possa comporsi, e dunque appare univocamente indicativo di una irreversibile incapacità di funzionamento dell'organo assembleare;

P.Q.M.

visto l'art. 2189 c.c.;
in accoglimento del ricorso,
ordina la iscrizione oggetto del rifiuto di cui al provvedimento del Conservatore n. RI/PRA/2015/233275/801 del 23 febbraio 2016.
(*omissis*).

Tribunale di Reggio Emilia 29 febbraio 2016, decr. - Giud. L. Varotti - 4 Green S.r.l.

Società - Scioglimento - Accertamento

(Cod. civ. artt. 2485 e 2189)

Compete agli amministratori l'onere della ricognizione dell'intervenuta causa di scioglimento di società e della sua iscrizione nel registro delle imprese; ed è conseguentemente illegittimo il diniego del Conservatore di iscrizione, in quanto esorbitante dal potere di controllo formale ad esso attribuito dalla legge.

Il Tribunale (*omissis*).

L'oggetto del presente giudizio di impugnazione del provvedimento del Conservatore del registro delle imprese n. 1 del 2016 consiste nello stabilire se la delibera 30 novembre 2015 assunta dal consiglio di amministrazione della 4 Green S.r.l., con la quale è stata accertata la sussistenza di una causa di scioglimento della società (impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale), debba essere iscritta nel registro delle imprese.

Il conservatore ha rifiutato l'iscrizione sul rilievo che la delibera predetta non enuncia "la reale, concreta ed univoca causa di scioglimento "semplificato" ex articolo 2484 del codice civile", né ha fornito "una seppur minima motivazione/giustificazione della decisione assunta che permetta di andare oltre alla tautologica, generica e generalistica affermazione "è divenuto impossibile, assolutamente e definitivamente conseguire l'oggetto sociale".

Le ragioni del Conservatore non possono essere condivise.

A seguito della riforma del diritto societario intervenuta con decreto legislativo n. 6/2003, il legislatore - tenuto conto della delicatezza del tema dell'accertamento della causa di scioglimento della società di capitali (prima della riforma gli amministratori assumevano responsabilità illimitata e solidale per le "nuove operazioni" intraprese dopo il verificarsi della causa predetta) - ha disciplinato un particolare sistema di verifica dell'insorgenza di tale evento, che, da un lato, tutela gli amministratori (imponendo loro di accertare in via preliminare tale accadimento), e, dall'altro, tutela i creditori sociali (che, mediante una semplice verifica del registro imprese, possono apprendere dell'esistenza di tale deliberato degli amministratori e del fatto che è in corso il procedimento diretto alla definitiva verifica della causa di scioglimento dell'ente).

Tale sistema rimette, pertanto, in primo luogo agli stessi amministratori l'onere della ricognizione dell'intervenuta causa di scioglimento e della sua iscrizione nel registro delle imprese; quindi, in seconda battuta, demanda le definitive determinazioni in ordine a tale circostanza all'assemblea sociale appositamente convocata (articolo 2485 codice civile).

È pertanto evidente che il verbale del consiglio di amministrazione della 4 green S.r.l., che contiene la determinazione degli amministratori circa la causa di scioglimento della società debba essere iscritta.

Ed è altrettanto evidente che il diniego del Conservatore, laddove fa riferimento alla mancanza di analitica specificazione dei motivi che impediscano il conseguimento dell'oggetto sociale (per quanto fondato anche sul parere del Mise n. 94215 del 2014), non possa essere condiviso: sia perché, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del presidente della repubblica n. 581/95, l'Ufficio si è spinto oltre il controllo formale rimessogli dalla legge, sia perché - per quanto sopra detto - l'accertamento definitivo circa la sussistenza della causa di scioglimento è rimessa alla sovrana determinazione della (futura) assemblea sociale, appositamente convocata dagli amministratori della 4 Green S.r.l. (nel corso di essa i soci potranno rivedere la determinazione assunta in via provvisoria dai componenti del consiglio di amministrazione e statuire diversamente; oppure potranno confermarla e dare così corso alla nomina dei liquidatori, determinando i loro poteri).

Va da ultimo segnalato che il tema più frequentemente dibattuto in dottrina in ordine alla delibera assunta dagli amministratori ai sensi dell'articolo 2485, ossia quello della possibilità di procedere, in tale sede (dunque in sede di consiglio di amministrazione e senza delibera notarile), alla nomina dei liquidatori, non ricorre nella presente fattispecie (posto che, come si è visto, la deli-

bera del consiglio di amministrazione non procede direttamente alla nomina dei liquidatori, ma rimette alla assemblea la nomina degli stessi e la determinazione dei loro poteri: ovviamente sul presupposto che l'assemblea sociale confermi la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale).

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

a definizione del giudizio camerale, così provvede: I. accoglie il ricorso e ordina al Conservatore del registro delle imprese di Reggio Emilia di iscrivere la delibera del consiglio di amministrazione della 4Green S.r.l. del 30 novembre 2015; (*omissis*).

IL COMMENTO

di Enrico E. Bonavera (*)

Esula dal più ristretto ambito del controllo c.d. qualificatorio spettante al conservatore del registro delle imprese, volto ad accertare se l'atto presentato per l'iscrizione rientra nello schema legale dell'atto per il quale è richiesto il deposito nonché (ove si ammetta il controllo di legittimità) se l'atto produca gli effetti che da esso tipicamente derivano, l'ulteriore accertamento circa la corrispondenza al vero della situazione riferita nell'atto presentato per l'iscrizione e l'idoneità di essa a produrre gli effetti che discendono da quell'atto.

Premessa

Le fattispecie su cui sono intervenuti i provvedimenti in commento, emessi dal Giudice del registro delle imprese rispettivamente del Tribunale di Milano e di quello di Reggio Emilia, sono pressoché sovrapponibili.

In entrambi i casi, il giudice del registro delle imprese ha rifiutato l'iscrizione nel registro delle imprese della delibera assunta dall'organo amministrativo con la quale era stata accertata la sussistenza di una causa di scioglimento della società (in entrambi i casi, costituita come società a responsabilità limitata): e precisamente, nella fattispecie sottoposta al Tribunale di Milano, di quella indicata al n. 3 dell'art. 2484 c.c. (impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea), e, nella fattispecie sottoposta al Tribunale di Reggio Emilia, di cui al n. 2 della stessa disposizione (sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale).

Il rifiuto dell'iscrizione riflette una diversa valutazione, da parte del giudice del registro delle imprese, degli effetti prodotti, quanto allo scioglimento della società, dalla situazione riferita nell'atto dell'organo amministrativo presentato per l'iscrizione. I provvedimenti sopra trascritti del giudice del registro delle imprese offrono lo spunto per una disamina del procedimento di iscrizione nel registro

delle imprese degli atti soggetti a iscrizione, con particolare riguardo al potere-dovere di controllo del conservatore del registro, quale disciplinato con il d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, recante attuazione del registro delle imprese istituito con l'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 (1).

Le fonti normative del potere di controllo del conservatore

Come è noto, con l'art. 8 della L. n. 580 del 1993 è stato "istituito presso la camera di commercio il registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile" (comma 1). La direzione del registro delle imprese è stata affidata ad un conservatore nominato dalla giunta della camera di commercio (terzo comma); e la vigilanza sulla tenuta dello stesso compete a un giudice a ciò delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia (comma 2).

A sua volta, il comma 2 dell'art. 2189 c.c., nel disciplinare le modalità d'iscrizione nel registro, nel procedimento su istanza dell'interessato, dispone che, prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro delle imprese accerti "l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione".

Il registro delle imprese è stato attuato soltanto nel 1995, mediante l'emanazione del regolamento at-

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

(1) Il cui testo è pubblicato in questa *Rivista*, 1996, 217 ss.

attuativo previsto dall'ottavo comma del citato art. 8 della L. n. 580 del 1993.

In particolare, il sesto comma dell'art. 11 del regolamento attuativo (d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581), in merito al controllo che il conservatore del registro deve esercitare sugli atti non soggetti a omologazione, dispone che egli, prima di procedere a iscrizione, verifichi: a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda; b) la regolarità della compilazione del modello di domanda; c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge; d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione; e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

Nell'ambito del procedimento d'iscrizione degli atti nel registro delle imprese, disciplinato dagli artt. 11 ss. del regolamento di attuazione, si inserisce, poi, l'intervento del giudice del registro quale fase meramente eventuale e comunque soltanto di secondo grado (2). Egli infatti può essere chiamato ad intervenire mediante ricorso che l'interessato ha facoltà di proporre nel termine di otto giorni dalla comunicazione del provvedimento motivato di rifiuto dell'iscrizione emesso dal conservatore.

La differente formulazione delle norme, rispettivamente codicistica e regolamentare, quanto alla previsione dell'oggetto del potere di controllo del conservatore pone, innanzi tutto, un problema di coordinamento tra di esse.

Non pare tuttavia che la maggiore ampiezza della disposizione regolamentare rispetto a quella del codice civile comporti una discordanza tra le due norme (3). In primo luogo, infatti, deve ritenersi che l'enunciazione, da parte del regolamento (ma non anche del codice civile), del potere-dovere, in capo al conservatore, di accertamento della regolarità della compilazione del modello di domanda e dell'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione dipenda dal fatto che il regolamento (e non il codice civile) ha provveduto a disciplinare le modalità di compilazione della domanda e a indicare i documenti da allegare ad essa: sicché, rispetto a tali accertamenti, il regolamento

attuativo non amplia il potere-dovere del conservatore, ma ne precisa meglio i contorni in relazione alle previsioni in esso stesso contenute.

In secondo luogo, la norma regolamentare dispone espressamente che il controllo del conservatore del registro delle imprese verta altresì sull'accertamento della corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge: menzione che non figura, invece, all'art. 2189 cit. Secondo l'opinione dottrinale prevalente (4), ciò non si è tradotto, tuttavia, in un più ampio potere di accertamento del conservatore, dal momento che un siffatto accertamento rientra pur sempre nell'ambito della verifica del concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione, ed era dunque già implicito nell'art. 2189 c.c.; sicché, neppure sotto tale profilo, il conservatore del registro delle imprese avrebbe visto ampliato, da parte del regolamento attuativo, il proprio potere di controllo sugli atti o sui fatti da iscrivere.

La natura del controllo del conservatore

Se, dunque, è sufficientemente chiara la posizione normativa del problema, ancorché regolato da distinte disposizioni aventi contenuto, quanto meno sotto il profilo letterale, non perfettamente identico, non è tuttavia sempre agevole, in linea pratica, determinare l'ambito e, soprattutto, i limiti del controllo che il legislatore ha affidato al conservatore.

Non vi è dubbio, innanzi tutto, che al conservatore è consentito un controllo formale, tale dovendosi intendere quello che ha ad oggetto l'accertamento dei requisiti formali della domanda: e, dunque, dell'autenticità della sottoscrizione del richiedente, della regolarità della compilazione del modello di domanda e dell'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione.

Così, in particolare, nell'ambito di un controllo di regolarità formale della documentazione richiesta dalla legge, è stata rifiutata l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto di scissione per il mancato deposito degli atti idonei al completamento dell'i-

(2) Cfr. R. Rordorf, *Il giudice del registro delle imprese*, in questa *Rivista*, 1996, 1249. Si veda in argomento anche P. Reviglio, *Il "nuovo" Registro delle imprese: struttura e procedimento*, in *Giur. comm.*, 1996, I, 296 ss.

(3) Si vedano in tal senso G. Marasà - C. Ibba, *Il registro delle imprese*, Torino, 1997, 146; E. Bocchini, *Nuovi profili della pubblicità commerciale*, in *Riv. not.*, 1996, 10 ss.; P. Boero, *Aspetti notariali dell'istituzione del nuovo registro delle imprese*, in *Riv. not.*, 1996, 381 ss.; P. Reviglio, *op. cit.*, 304; V. Donativi, *Sui poteri-doveri di controllo dell'ufficio del registro delle im-*

prese in merito alla validità degli atti sottoposti ad iscrizione o a deposito, in *Giur. comm.*, 1998, I, 57. In senso contrario, tuttavia, V. Salafia, *Il procedimento di iscrizione nel registro delle imprese*, in questa *Rivista*, 1996, 626 s.; R. Rordorf, *op. loc. cit.*

(4) C. Ibba, *La pubblicità delle imprese*, IV, *Il controllo del Conservatore*, Padova, 2012, 65 s.; C.S. Hamel, *Sull'estensione del potere di controllo del conservatore del registro delle imprese*, in questa *Rivista*, 2014, 420, in sede di commento a Trib. Napoli 27 giugno 2013, ord.

ter della scissione, quali i progetti e le delibere di scissione relativi ad entrambe le società partecipanti a quell'operazione straordinaria (5).

Il controllo di regolarità dell'atto di cui viene chiesta l'iscrizione comprende peraltro altresì, nell'ambito della verifica del "concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione", di cui al secondo comma dell'art. 2189 cit., l'accertamento della corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge, espressamente indicato dal sesto comma dell'art. 11 del regolamento attuativo (d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581). Si tratta del controllo c.d. qualificatorio, in quanto il conservatore non deve limitarsi a ricevere l'atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma deve altresì procedere, appunto, alla qualificazione dell'atto presentato per l'iscrizione, onde accertare se sia conforme al modello di atto previsto dalla legge per il quale è prescritta l'iscrizione: e, dunque, in definitiva, se - con riguardo alle fattispecie su cui sono intervenuti i provvedimenti in commento - le delibere di scioglimento della società siano effettivamente tali, abbiano effettivamente quel contenuto, o ne abbiano, per ipotesi, uno diverso per il quale la legge non prescrive l'iscrizione nel registro.

Ed è proprio con riguardo al controllo c.d. qualificatorio che si pongono le questioni più delicate riguardanti l'accertamento dell'ambito del potere di controllo del conservatore del registro delle imprese.

Il controllo di legittimità, nell'ambito del controllo qualificatorio

Ci si interroga, innanzi tutto, circa la possibilità per il conservatore del registro delle imprese di accertare, nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio, se l'atto presentato per l'iscrizione sia idoneo a produrre gli effetti che da esso tipicamente derivano.

Si parla, a tal proposito, di controllo di legittimità sull'atto della cui iscrizione si tratta (6).

È dato riscontrare a tale riguardo difformità di vedute in dottrina. In effetti, accanto a voci autorevoli che negano che il controllo attenga altresì alla validità dell'atto da iscrivere (7), opinioni dottrinali altrettanto autorevoli sostengono la tesi opposta secondo cui, invece, la validità dell'atto rientra tra le condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione, di cui all'art. 2189 cit., almeno per quanto riguarda le cause di nullità (8).

Analogamente, nella giurisprudenza formatasi dalle decisioni dei giudici del registro delle imprese emergono orientamenti tra loro contrastanti. Inoltre, ricondurre ad omogeneità le soluzioni riscontrate nella giurisprudenza risulta tanto più difficile per il fatto che non è sempre agevole classificare le diverse opinioni a causa del diverso significato che viene talora attribuito dagli interpreti a formule quali "controllo di legittimità formale" e "controllo di legittimità sostanziale" (9): sicché, si rende altresì necessaria una ricognizione concreta del contenuto che viene di volta in volta dato a quelle formule.

Secondo un'interpretazione più restrittiva, al conservatore compete "la formale verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell'atto, poiché tale controllo potrà essere fatto unicamente in sede giurisdizionale" (10).

Secondo un diverso orientamento, nella categoria e nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio viene fatto rientrare altresì il controllo circa la legittimità dell'atto da iscrivere, nella misura in cui il vizio di nullità da cui l'atto sia affetto sia tale da escludere che l'atto stesso possa essere ricondotto nello schema tipico previsto per quell'atto dal legislatore.

In quest'ottica, è stato ammesso "un controllo di legalità dato dalla verifica della corrispondenza tipologica dell'atto o del fatto del quale si chiede l'i-

(5) Trib. Perugia 21 giugno 2001, decr., in questa *Rivista*, 2002, 219, con il commento di V. Furfaro, *Ancora sui poteri del conservatore del registro delle imprese*.

(6) Si veda diffusamente, sul tema, C.S. Hamel, *op. loc. cit.*

(7) Cfr., in particolare, G. Ragusa Maggiore, *Il registro delle imprese*, Milano, 1996, 78; G. Marasà - C. Ibba, *op. cit.*, 144 s.; P. Revigliano, *op. cit.*, 304 ss.

(8) A. Pavone La Rosa, *Il registro delle imprese*, nel *Trattato di diritto commerciale* diretto da Buonocore, I, 4, Torino, 2001, 49; R. Rordorf, *op. cit.*, 1250 s.; V. Salafia, *Poteri di controllo del conservatore del registro delle imprese*, in sede di commento a Trib. Milano 21 aprile 1997, in questa *Rivista*, 1997, 700.

(9) Si veda, in tal senso, A. Zanardo, *Cancellazione di s.r.l.*

dal registro delle imprese: presupposti e ruolo del conservatore, in sede di commento a Trib. Catania 9 aprile 2009, decr., in questa *Rivista*, 2010, 92.

(10) In questi termini, cfr. Trib. Padova 16 febbraio 2007, decr., in questa *Rivista*, 2008, 327, con il commento di P. Casali, *Il controllo del Registro delle imprese*. Si veda già, sostanzialmente nello stesso senso, Trib. Napoli 8 ottobre 1996, decr., in questa *Rivista*, 1997, 215, con il commento di V. Salafia, *Ricorso avverso il rifiuto dell'iscrizione di un atto nel registro delle imprese*, secondo cui il conservatore deve limitarsi "ad accertare ... la veridicità e non anche la validità dei negozi di cui si chiede l'iscrizione".

scrizione a quello previsto dalla legge ed, anche in tale ottica, un controllo di legittimità sostanziale limitato alla rilevazione di quei vizi di validità che siano individuabili *prima facie* e tali da rendere l'atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge" (11); e, secondo altra accezione, ma sostanzialmente nello stesso senso, un "controllo limitato alla verifica delle condizioni formali prescritte dalla legge per quell'atto ..., con esclusione, almeno tendenziale, dell'indagine sulla legittimità sostanziale, salvo che la radicale illiceità dell'atto finisca addirittura per metterne in discussione la riconducibilità al 'tipo' giuridico di atto iscrivibile" (12).

Nelle decisioni testé riferite sono enunciati i limiti inerenti al controllo di legittimità del conservatore (nella misura in cui, ovviamente, esso sia ammesso): da un lato, il vizio dell'atto deve essere estrinseco all'atto stesso, rilevabile immediatamente, *prima facie*, senza che si rendano a tal fine necessari accertamenti, che esulerebbero, oltre tutto, dai poteri di controllo del conservatore; dall'altro lato, il vizio dell'atto deve appartenere alla categoria della nullità, e non deve dunque essere, neppure astrattamente, sanabile (13).

Avuto riguardo a tali ristretti limiti, il controllo di legittimità del conservatore, pur sempre nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio, ha condotto al rifiuto dell'iscrizione nel registro delle imprese di una delibera di revoca del precedente amministratore unico e di nomina di altro amministratore assunta da assemblea convocata da un soggetto che non ne aveva il potere (14); e di una delibera di nomina di amministratori assunta da un soggetto diverso dalla società che ne avrebbe dovuto essere amministrata (15): di atti, dunque, che neppure

possono essere ricondotti nello schema tipico previsto dal legislatore per l'atto di cui è prescritta l'iscrizione nel registro.

Entro tali ristretti limiti parrebbe, in effetti, che il controllo di legittimità da parte del conservatore sugli atti di cui venga richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese possa superare quelle perplessità, segnalate in dottrina (16), secondo cui si finirebbe, per tal modo, "per realizzare assetti, vuoi discutibili sul piano della coerenza del sistema, vuoi poco in linea con l'istanza di certezza dei rapporti sottesa, in materia, alla stessa funzione perseguita dalla pubblicità commerciale".

Diversamente opinando, si consentirebbe al conservatore di iscrivere atti che risultano, di per sé, privi di effetti, in quanto radicalmente nulli, ad esempio perché contrari all'ordine pubblico (17). Ma soprattutto pare incongruo un sistema che consenta l'iscrizione di atti societari aventi un contenuto contrario a norme imperative con il concorso e l'avallo dell'autorità giudiziaria (18).

I limiti del controllo qualificatorio del conservatore

Per contro, il "controllo di tipicità, siccome delineato dall'art. 2189 c.c., non può sconfinare in una valutazione di merito dell'atto depositato, non può cioè ... implicare un giudizio relativo all'eventuale non corrispondenza al vero di quanto in esso rappresentato" (19).

Il controllo di merito sul contenuto dell'atto presentato per l'iscrizione rimane dunque al di fuori dell'ambito del controllo qualificatorio: di modo tale che il conservatore, al quale sia richiesta l'iscrizione di cancellazione di una società (20), non

(11) Trib. Catania 26 novembre 2001, decr., in *Giur. comm.*, 2002, II, 466, con nota di P.M. Sanfilippo, *Clausola di "designazione" di amministratori di società cooperativa da parte di "diverse categorie di soci" e poteri del giudice del registro*.

(12) Così, Trib. Verona 14 settembre 2009, decr., in questa *Rivista*, 2009, 1499, con il commento di G.A. Rescio, *Soppressione del libro soci: ulteriori riflessioni*. Sostanzialmente negli stessi termini, Trib. Napoli 27 giugno 2013, decr., in questa *Rivista*, 2014, 420, con il commento di C.S. Hamel, *Sull'estensione dei poteri di controllo del conservatore del registro delle imprese*, cit., e in *Notariato*, 2013, 504, con il commento di R. Ranucci, *Il conservatore del registro delle imprese tra controlli formali e sostanziali*.

(13) Cfr. Trib. Napoli 9 febbraio 2000, decr., in *Giust. civ.*, 2001, I, 541; Trib. Taranto 21 settembre 2009, decr., in *Riv. not.*, 2009, 1575.

(14) Trib. Sassari 1° aprile 1997, decr., in questa *Rivista*, 1997, 1080, con mio commento, *Ancora sui poteri di controllo del giudice del registro*.

(15) Trib. Catania 26 novembre 2001, decr., cit.

(16) Cfr. P.M. Sanfilippo, *op. cit.*, in *Giur. comm.*, 2002, II,

471.

(17) Cfr. Trib. Sassari 1° aprile 1997, decr., cit.; Trib. Trento 4 maggio 1999, decr., in questa *Rivista*, 2000, 343, con il commento di S. Rampolla, *Sui poteri del conservatore del registro delle imprese*.

(18) Trib. Milano 21 aprile 1997, decr., in questa *Rivista*, 1997, 697, con il commento di V. Salafia, *Poteri di controllo del conservatore del registro delle imprese*, cit.; V. Salafia, *Il procedimento di iscrizione e deposito nel Registro delle Imprese*, relazione alla Tavola Rotonda tenutasi a Lucca il 25 maggio 1996, su *Il registro delle imprese a tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione*, in *Lucca Economia*, suppl. n. 4/95, 10, e in questa *Rivista*, 1996, 625.

(19) In questi termini, Trib. Catania 9 aprile 2009, decr., in questa *Rivista*, 2010, 89, con il commento di A. Zanardo, *Cancellazione di s.r.l. dal registro delle imprese: presupposti e ruolo del conservatore*, cit.

(20) Nella fattispecie su cui si è pronunciato il Giudice del registro del Tribunale di Catania, con il provvedimento citato alla nota precedente.

possa spingersi ad accertare l'insussistenza di rapporti pendenti; e tanto meno - nelle fattispecie su cui sono intervenuti i provvedimenti in commento - a sindacare se la situazione posta a base della delibera con la quale è stato accertato lo scioglimento della società ricorra effettivamente e configuri causa di scioglimento della società.

Un siffatto accertamento esulerebbe infatti dal più ristretto ambito del controllo qualificatorio, volto unicamente ad accertare se l'atto presentato per l'iscrizione rientra nello schema legale dell'atto per il quale è richiesto il deposito nonché (ove si ammetta il controllo di legittimità) se l'atto produca gli effetti che da esso tipicamente derivano, ma non anche se la situazione ivi riferita corrisponda al vero e sia idonea a produrre gli effetti che discendono da quell'atto.

Devono pertanto venire condivisi entrambi i provvedimenti in commento, con i quali il giudice del registro delle imprese ha ordinato l'iscrizione nel registro delle delibere dell'organo amministrativo (delle quali il conservatore aveva invece rifiutato l'iscrizione) con le quali era stato constatato il verificarsi di una causa di scioglimento della società, atteso che non rientra nel potere-dovere di controllo del giudice del registro l'accertamento di merito circa la corrispondenza al vero della situazione descritta e gli effetti che tale situazione produce.

Un tale accertamento compete, ai sensi del primo comma dell'art. 2485 c.c., agli amministratori della società, i quali devono altresì procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 c.c.: e cioè, appunto, richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto con il quale essi abbiano accertato il verificarsi della causa di sciogli-

mento della società. Se non vi provvedono (all'accertamento della causa di scioglimento e alla relativa pubblicità), essi incorrono in responsabilità nei confronti della società, dei soci, dei creditori sociali e dei terzi (art. 2485, comma 1, cit.). E in caso di loro inerzia, sarà il tribunale, sull'istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, ad accertare il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto nel registro delle imprese (art. 2485, comma 2).

Nel sistema delineato dalla legge, non vi è spazio per consentire al conservatore del registro delle imprese di sindacare l'accertamento compiuto dagli amministratori in merito al verificarsi della causa di scioglimento, avuto riguardo, oltre tutto, alla responsabilità che gli amministratori incorrono in caso di loro inadempimento a tale loro obbligo di legge.

Ciò non significa peraltro che l'accertamento degli amministratori sia discrezionale e inappellabile: ma, certamente, esso non può essere sindacato dal conservatore del registro delle imprese.

Sarà, semmai, l'autorità giudiziaria, nell'ambito di un giudizio di cognizione, ad accertare la validità e l'efficacia dell'atto con il quale sia stato constatato il verificarsi della causa di scioglimento della società, in seguito alla contestazione, da parte di un soggetto interessato e legittimato, della validità dell'atto iscritto.

Ed è altresì ipotizzabile un procedimento anche di natura cautelare, a norma dell'art. 700 c.p.c., al fine di ottenere la revoca, in sede contenziosa, dell'atto con il quale gli amministratori abbiano accertato la causa di scioglimento della società (21).

(21) Cfr. Trib. Rimini 21 giugno 2007, ord., in questa *Rivista*, 2007, 1255, con il commento di V. Salafia, *Accertamento e contestazione della causa di scioglimento di società di capitale*.